

		Allegato "B"
		Rep. 3.213
		Racc. 2.542
		STATUTO
		COSTITUZIONE - QUALIFICAZIONE E PRINCIPI DI GESTIONE- SEDE -
		DURATA - SCOPI
		Art. 1 - Costituzione
		Per iniziativa della BVR BANCA VENETO CENTRALE Credito
		Cooperativo Italiano - Società Cooperativa è costituita
		un'associazione assistenziale di natura mutualistica
		denominata "Mutua Insieme ETS", che nel presente statuto
		viene indicata, per brevità, con la parola Associazione o
		Mutua.
		L'Associazione, disciplinata dal Decreto Legislativo 3
		luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo
		settore"), come successivamente modificato ed integrato, e,
		in quanto compatibile, dal Codice civile e relative
		disposizioni di attuazione, basa la propria attività sociale
		sui principi della mutualità volontaria e del metodo della
		reciproca assistenza.
		Nel periodo transitorio precedente l'iscrizione nel Registro
		Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "ETS" non è
		spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella

corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

## Art. 2 -Principi di gestione

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di mutualità.

Nell'esercizio della sua attività, la Mutua si ispira ai principi della mutualità volontaria senza fini di speculazione privata e al metodo della reciproca assistenza.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza sono in primo luogo la reciproca prestazione di aiuto tra gli associati al verificarsi degli ipotizzati bisogni, per il tramite della formazione, diretta e indiretta, dei mezzi necessari da utilizzarsi nelle situazioni previste.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza si possono attuare anche attraverso il reciproco soccorso tra gli associati nella forma della prestazione d'opera erogata dagli associati a favore di altri associati o relativi familiari in modo personale, spontaneo e gratuito.

	I principi della mutualità volontaria e il metodo della	
	reciproca assistenza sono alla base del patto sociale che	
	lega tra di loro gli associati e gli associati e	
	l'Associazione, pertanto tutte le iniziative ed attività che	
	sono realizzate dall'Associazione, debbono ispirarsi a tali	
	principi e metodo, sia dal punto di vista formale che	
	sostanziale.	
	<b>Art. 3 - Sede</b>	
	L'Associazione ha sede legale nel <b>Comune di Longare (VI)</b> .	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare il	
	trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio	
	comunale, nonché di istituire o di sopprimere sedi	
	secondarie, delegazioni, sezioni ed uffici in altre località.	
	Spetta all'Assemblea degli Associati deliberare il	
	trasferimento della sede legale in altri Comuni.	
	L'Associazione può articolare la propria attività in sezioni	
	territoriali e di categoria. Apposito regolamento fissa le	
	norme di costituzione e funzionamento delle sezioni, nonché	
	le modalità di aggregazione ed i rapporti con gli organismi	
	mutualistici e associativi.	
	<b>Art. 4 - Durata</b>	
	L'Associazione ha la durata fino al <b>31 (trentuno) dicembre</b>	
	<b>2060 (duemilasessanta)</b> e potrà essere prorogata a norma di	
	legge.	
	Essa aderisce al Comipa, Consorzio tra Mutue Italiane di	

	Previdenza e Assistenza.	
	<b>Art. 5 - Finalità, attività d'interesse generale e diverse</b>	
	L'Associazione non ha scopo di lucro.	
	L'Associazione, nel rispetto dei principi e del metodo della	
	mutualità, persegue finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più	
	attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del	
	D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni,	
	con particolare riguardo ai seguenti ambiti operativi:	
	• interventi e prestazioni sanitarie;	
	• interventi e servizi sociali;	
	• prestazioni socio-sanitarie;	
	• attività culturali di interesse sociale con finalità	
	educativa;	
	• organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale.	
	Le attività di cui sopra vengono svolte in conformità al	
	contenuto e ai limiti definitivi indicati nell'art. 5 del	
	Codice del Terzo settore.	
	In tale contesto l'Associazione in particolare si prefigge	
	la promozione e l'inclusione sociale nel proprio territorio	
	affinché ogni persona possa rappresentare una più efficace	
	risorsa per la comunità anche attraverso:	
	a) l'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari	
	dignità sociale degli individui e dei gruppi;	

	b) l'attuazione del principio di sussidiarietà e di	
	solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti,	
	anche immigrati, e per superare squilibri economici,	
	sociali, territoriali e culturali;	
	c) lo sviluppo della democrazia e della persona umana;	
	d) la piena attuazione dei diritti di cittadinanza e la	
	realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;	
	e) la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali	
	e del patrimonio storico ed artistico;	
	f) la realizzazione di uno sviluppo economico e sociale	
	che valorizzi le attitudini e le capacità umane e	
	professionali;	
	g) la realizzazione di un sistema integrato di servizi	
	sanitari e sociali;	
	h) il superamento di tutte le forme di disagio sociale;	
	i) l'affermazione del diritto alla cultura, alla	
	educazione ed alla formazione permanente;	
	j) lo sviluppo della pratica sportiva e di educazione del	
	corpo ed alla promozione della salute.	
	Nello specifico, l'Associazione <b>in ambito sanitario</b> promuove	
	e gestisce, direttamente o in convenzione, un sistema	
	mutualistico integrativo e complementare del servizio	
	sanitario nazionale. In particolare, per il raggiungimento	
	di tale fine, l'Associazione potrà:	
	• erogare sussidi nella forma delle diarie da ricovero e	

	dei rimborsi delle spese medico-sanitarie;	
	• consentire l'accesso a reti convenzionali per ridurre	
	il costo delle prestazioni mediche e i tempi di attesa;	
	• favorire l'erogazione di servizi di consulenza medica e	
	pronto intervento;	
	• organizzare check up e campagne di prevenzione	
	sanitaria;	
	• favorire la diffusione della cultura della prevenzione	
	e della tutela della salute e promuovere l'adozione di	
	corretti stili di vita al fine di migliorare il benessere	
	psico-fisico dei propri associati;	
	• favorire servizi socio sanitari di natura residenziale	
	e/o domiciliare anche attraverso la stipula di convenzioni	
	con cooperative, operatori infermieristici ed altri	
	soggetti deputati all'erogazione di servizi per le persone	
	che necessitano, anche temporaneamente, di assistenza	
	riabilitativa;	
	• realizzare programmi assistenziali finalizzati a	
	garantire la permanenza a domicilio o in strutture	
	residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e	
	disabili;	
	• erogare e/o favorire interventi e prestazioni sanitarie	
	ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente del	
	Consiglio dei Ministri 14 Febbraio 2001 pubblicato in G.U.	
	n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni ed	

integrazioni.

	In <b>ambito educativo</b> promuove il miglioramento delle	
	condizioni morali e culturali della collettività; in	
	particolare potrà:	
	- promuovere eventi nei settori dell'informazione ed	
	educazione sanitaria, della formazione professionale e	
	della cultura in generale;	
	- organizzare corsi di formazione ed altre attività	
	formative;	
	- svolgere attività e promuovere iniziative che possano	
	accrescere le conoscenze, competenze e abilità anche	
	lavorative degli associati e dei loro familiari;	
	- promuovere ed eventualmente gestire interventi e servizi	
	di educazione, istruzione e formazione professionale ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive	
	modificazioni ed integrazioni, nonché attività di	
	interesse generale con finalità educative;	
	- promuovere ed eventualmente gestire la formazione	
	extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della	
	dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto	
	della povertà educativa;	
	- promuovere interventi e servizi finalizzati alla	
	salvaguardia dell'ambiente e alla valorizzazione del	
	patrimonio culturale e del paesaggio;	
	- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o	



ricreative di interesse sociale come previsto dall'art. 5

lettera i) del decreto legislativo n. 117/2017 e

successive modificazioni;

- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza.

In **ambito ricreativo** promuove lo svolgimento di attività e l'organizzazione di eventi nel settore del tempo libero.

L'Associazione potrà inoltre:

- promuovere e favorire servizi e prestazioni idonei  
all'avvio al lavoro dell'associato e dei suoi familiari;

- diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra gli associati, nonché fra quest'ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o emarginazione attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali, morali degli associati e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività dell'Associazione, comprese le prestazioni d'opera erogate dagli associati e loro familiari in modo personale, spontaneo e gratuito;

- organizzare attività sportive dilettantistiche,
turistiche di interesse sociale, culturale e religioso,
nonché di promozione e diffusione della cultura, e della
pratica del volontariato.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione può				
stipulare	convenzioni	con	strutture	sanitarie,

	<p>parasanitarie, centri termali, centri di assistenza, aziende</p>	
	<p>di credito, compagnie di assicurazione ed ogni altro ente</p>	
	<p>pubblico e privato.</p>	
	<p>L'Associazione oltre a poter esercitare le attività di</p>	
	<p>interesse generale previste dall'art. 5 del decreto</p>	
	<p>legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed</p>	
	<p>integrazioni, può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice</p>	
	<p>del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse</p>	
	<p>generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,</p>	
	<p>secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.</p>	
	<p>L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta</p>	
	<p>fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti</p>	
	<p>e contributi di natura non corrispettiva, al fine di</p>	
	<p>finanziare le proprie attività di interesse generale e nel</p>	
	<p>rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza</p>	
	<p>nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.</p>	
	<p>L'Associazione può inoltre compiere tutti gli atti e</p>	
	<p>concludere tutte le operazioni di natura immobiliare,</p>	
	<p>mobiliare necessarie o utili alla realizzazione degli scopi</p>	
	<p>sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente,</p>	
	<p>attinenti ai medesimi, purchè in via strumentale e</p>	
	<p>secondaria rispetto agli stessi, e con esclusione di</p>	
	<p>qualsiasi attività finanziaria rivolta al pubblico.</p>	
	<p>Previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione</p>	
	<p>l'Associazione potrà partecipare a consorzi ed enti la cui</p>	

	attività è ritenuta utile ai fini dello sviluppo e del	
	raggiungimento degli scopi dell'Associazione.	
	Tutte le attività sopra indicate dovranno essere svolte	
	secondo le modalità e in presenza dei requisiti previsti	
	dalle vigenti norme di legge. Resta in particolare precluso	
	all'Associazione lo svolgimento delle attività riservate ai	
	sensi del D.Lgs. n. 385 del 1 (uno) settembre 1993	
	(millenovecentonovantatré) e del D.Lgs. n. 58 del 24	
	(ventiquattro) febbraio 1998 (millenovecentonovantotto).	
	<b>ASSOCIATI</b>	
	<b>Art. 6 - Categorie di soci</b>	
	Il numero degli associati è illimitato. Gli associati si	
	possono suddividere nelle seguenti categorie:	
	a) associati ordinari;	
	b) associati sostenitori.	
	La suddivisione degli associati nelle suddette categorie,	
	non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai	
	loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.	
	Possono essere associati ordinari le persone fisiche che	
	abbiano compiuto la maggiore età e che siano soci, clienti o	
	dipendenti dell'associato fondatore e sostenitore	
	dell'Associazione: <b>BVR BANCA VENETO CENTRALE Credito</b>	
	<b>Cooperativo Italiano - Società Cooperativa.</b> Possono essere	
	associati ordinari anche le persone fisiche che abbiano	

	compiuto la maggiore età e che abbiano la qualità di	
	iscritti, associati, partecipanti o utenti degli altri	
	associati sostenitori dell'Associazione.	
	Possono altresì essere associati ordinari, senza alcuna	
	discriminazione, le persone fisiche che abbiano compiuto la	
	maggiore età e che siano lavoratori subordinati di società,	
	ditte individuali, associazioni o enti soci o clienti	
	dell'associato fondatore e sostenitore dell'Associazione <b>BVR</b>	
	<b>BANCA VENETO CENTRALE Credito Cooperativo Italiano - Società</b>	
	<b>Cooperativa</b> o degli altri associati sostenitori	
	dell'Associazione, qualora dette società, ditte individuali,	
	associazioni o enti intendano provvedere, per effetto di una	
	apposita convenzione sottoscritta con l'Associazione, al	
	pagamento della quota di ammissione e dei contributi	
	associativi annuali a favore di tutti i propri dipendenti	
	che vogliano aderire.	
	Possono essere associati sostenitori senza alcuna	
	discriminazione, le persone giuridiche o soggetti collettivi	
	privi di personalità giuridica che per mezzo dei propri	
	apporti volontari intendano partecipare a programmi	
	pluriennali finalizzati allo sviluppo dell'Associazione e/o	
	sostenere economicamente in ogni forma possibile, anche	
	mettendo a disposizione le proprie risorse umane e tecniche,	
	l'attività dell'Associazione. Le contribuzioni degli	
	associati sostenitori sono sempre volontarie, in quanto non	

	vi è nessun obbligo giuridico a loro carico di contribuire,	
	trattandosi in ogni caso di liberalità erogate a favore	
	dell'Associazione.	
	Ogni associato è iscritto in un'apposita sezione del libro	
	degli associati in base alla appartenenza a ciascuna delle	
	categorie suindicate.	
	<b>Art. 7 - Domanda di ammissione</b>	
	Chi desidera diventare associato deve presentare domanda al	
	Consiglio di Amministrazione.	
	La domanda degli associati ordinari deve indicare:	
	- nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,	
	residenza e attività svolta;	
	- la dichiarazione di possedere i requisiti per	
	l'ammissione ad associato di cui al precedente art. 6;	
	- l'autorizzazione in favore della Mutua di chiedere ed	
	ottenere dagli associati sostenitori informazioni	
	sull'esistenza e la natura dei rapporti in essere con	
	l'associato al fine di permettere la valutazione nel	
	tempo della permanenza dei requisiti previsti per lo	
	status giuridico di associato della Mutua;	
	- l'impegno proprio o della società, della ditta	
	individuale, dell'associazione o dell'ente con la quale	
	la persona fisica intrattiene un rapporto di lavoro	
	subordinato, a versare la quota di ammissione, i	
	contributi associativi e gli apporti sociali stabiliti	

	dai competenti organi sociali a carico degli associati	
	ordinari della Mutua;	
	– l’impegno ad osservare le disposizioni contenute nello	
	statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle	
	delibere prese dagli organi sociali.	
	La domanda di ammissione degli associati ordinari in	
	possesso dei requisiti di cui al quarto comma dell’art. 6	
	deve contenere inoltre l’indicazione della società, della	
	ditta individuale, dell’associazione o dell’ente con la	
	quale la persona fisica intrattiene un rapporto di lavoro	
	subordinato.	
	La domanda degli associati sostenitori deve essere	
	sottoscritta dal legale rappresentante e deve indicare:	
	– denominazione o ragione sociale, sede legale, codice	
	fiscale, oggetto sociale e data di costituzione;	
	– l’impegno a versare la quota di ammissione alla Mutua;	
	– l’impegno a sostenere la Mutua nel conseguimento degli	
	scopi sociali;	
	– l’impegno ad osservare le disposizioni contenute nello	
	statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle	
	delibere prese dagli organi sociali.	
	Alla domanda dovrà essere allegato l’estratto della	
	deliberazione dell’organo sociale che ha deliberato	
	l’adesione.	
	Sull’accoglimento della domanda decide il Consiglio di	

	Amministrazione secondo criteri non discriminatori coerenti	
	con le finalità perseguite e le attività d'interesse	
	generale svolte.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di	
	Amministrazione, nel libro degli associati.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal	
	Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60	
	giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della sua successiva convocazione.	
	Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto	
	dell'iscrizione presso l'Associazione nonché nel corso del	
	rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione e	
	gestione del vincolo associativo; i dati non possono essere	
	comunicati o diffusi a terzi fatte salve l'espressa	
	accettazione da parte dell'interessato e le comunicazioni	
	richieste per gli adempimenti di legge.	
	<b>Art. 8 - Rapporto associativo</b>	
	Il vincolo associativo si costituisce dalla data di	
	accettazione della domanda da parte del Consiglio di	

	Amministrazione ed è subordinato al pagamento della quota di	
	ammissione.	
	E' vietata in ogni caso e in modo assoluto la temporaneità	
	della partecipazione alla vita associativa. Non è quindi	
	ammessa la figura dell'associato temporaneo.	
	Tutti gli associati hanno diritto di voto ed hanno diritto	
	all'elettorato attivo e passivo.	
	Tutti gli associati hanno i diritti di informazione e di	
	controllo stabiliti dalle leggi.	
	Gli associati hanno inoltre il diritto di:	
	- beneficiare delle erogazioni monetarie, prestazioni,	
	servizi e assistenze garantite nel rispetto e nei limiti	
	del precedente articolo 5 e del successivo articolo 13.	
	- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio	
	voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli	
	associati;	
	- godere del pieno elettorato attivo e passivo;	
	- essere informati sulle attività dell'Associazione e	
	controllarne l'andamento;	
	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni	
	promosse dall'Associazione;	
	- recedere dall'appartenenza all'Associazione;	
	- esaminare i libri sociali, presentando motivata istanza	
	all'organo che ne cura la tenuta, con un preavviso di	
	almeno 15 giorni.	



	I medesimi sono obbligati a:	
	- effettuare il versamento della quota di ammissione di	
	cui al successivo articolo 12;	
	- versare i contributi associativi stabiliti annualmente	
	dal Consiglio di Amministrazione ed eseguire il pagamento	
	degli eventuali altri apporti sociali stabiliti dai	
	competenti Organi della Associazione;	
	- osservare e rispettare le disposizioni contenute nel	
	presente Statuto e nei regolamenti interni e sottostare	
	alle delibere prese dagli Organi della Associazione;	
	- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;	
	- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon	
	funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione	
	delle attività statutarie.	
	All'adempimento delle obbligazioni connesse al versamento	
	della quota di ammissione e dei contributi associativi, di	
	cui alle disposizioni del paragrafo precedente, provvede la	
	società, la ditta individuale, l'associazione o l'ente con	
	la quale la persona fisica intrattiene un rapporto di lavoro	
	subordinato, in caso di associato in possesso dei requisiti	
	di cui al quarto comma dell'art. 6.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di disporre che	
	all'adempimento delle obbligazioni previste dai punti 1) e	
	2) del sesto comma di questo articolo provveda, quando	
	sussistano ragioni adeguate, un soggetto terzo diverso	

	dall'associato che si proponga espressamente ai fini	
	dell'adempimento. In tal caso, il Consiglio di	
	Amministrazione delibera secondo le maggioranze prescritte	
	dal nono comma dell'art. 23.	
	Il comportamento dell'associato verso gli altri aderenti ed	
	all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito	
	di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede,	
	onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente	
	Statuto e delle linee programmatiche emanate.	
	I diritti connessi alla qualità di associato sorgono dopo il	
	pagamento della quota di ammissione e dei contributi	
	associativi, trascorso l'eventuale periodo di carenza, come	
	disciplinato dai regolamenti interni, nei termini e con le	
	modalità fissate dai regolamenti stessi che disciplinano le	
	prestazioni garantite.	
	La quota di ammissione ed i contributi associativi non	
	possono essere restituiti all'associato anche in caso di	
	recesso o esclusione dell'associato o liquidazione	
	anticipata dell'Associazione.	
	La qualità di associato non è trasmissibile né per atto tra	
	vivi né a causa di morte.	
	<b>Art. 9 - Recesso</b>	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, e in particolare	
	dall'art. 24, 2° comma del Codice Civile, può recedere	
	l'associato:	

	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non intenda o non si trovi più in grado di partecipare	
	al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.	
	La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere	
	dell'anno sociale in corso, purché sia fatta almeno tre mesi	
	prima.	
	Il recesso, per essere valido, deve essere portato a	
	conoscenza del Consiglio di Amministrazione mediante	
	apposita comunicazione.	
	L'associato recedente deve comunque portare a termine gli	
	impegni o gli incarichi presi nei confronti	
	dell'Associazione.	
	<b>Art.10 - Esclusione</b>	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di	
	Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, può decidere	
	l'esclusione dell'associato, nel caso in cui:	
	a) l'associato non sia più in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali oppure abbia perduto i	
	requisiti per l'ammissione;	
	b) l'associato danneggi in qualunque modo, moralmente o	
	materialmente, la Mutua, oppure fomenti dissidi o disordini	
	fra gli associati;	
	c) l'associato svolga attività in contrasto o concorrente	
	con quella della Mutua;	
	d) l'associato non osservi le disposizioni contenute nello	

	statuto o nei regolamenti previsti dal successivo art. 16	
	oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi	
	competenti dell'Associazione;	
	e) il Consiglio di Amministrazione constati l'inadempimento	
	da parte dell'Associato, senza giustificati motivi, degli	
	obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione	
	ovvero sussista una situazione di ritardo ingiustificato nel	
	versamento della quota di ammissione determinata	
	dall'Assemblea degli Associati o dei contributi associativi	
	stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.	
	Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il Consiglio di	
	Amministrazione provvede a formulare, nei confronti del	
	soggetto obbligato, un invito alla corretta osservanza o	
	all'adempimento, a mezzo di lettera raccomandata. La	
	esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 30 (trenta)	
	giorni dal detto invito e sempreché l'associato si mantenga	
	inadempiente.	
	La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della	
	qualità di associato, a tutti gli effetti, nel momento in	
	cui la relativa comunicazione giunge all'associato.	
	<b>Art. 11 - Comunicazione</b>	
	Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a	
	norma dell'articolo 10 devono essere comunicate a mezzo	
	lettera raccomandata o pec, all'interessato il quale può	
	ricorrere all'Arbitro di cui al successivo art. 29. Il	

	ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto con	
	lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dal	
	ricevimento della deliberazione; esso non ha effetto	
	sospensivo.	
	<b>PATRIMONIO SOCIALE</b>	
	<b>Art. 12 - <i>Composizione</i></b>	
	Il patrimonio della Mutua, comprensivo di eventuali ricavi,	
	rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato	
	per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini	
	dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale.	
	E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a	
	fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,	
	amministratori ed altri componenti degli organi sociali,	
	anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di	
	scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	dal fondo associativo di dotazione che è formato dalle quote	
	di ammissione, il cui versamento è riferito a ciascun	
	associato ordinario, il cui valore è stabilito	
	dall'Assemblea tra un minimo di 5,00=(cinque virgola zero	
	zero) Euro ed un massimo di 100,00=(cento virgola zero zero)	
	Euro pro-capite, e dalle quote di ammissione versate dagli	

	associati sostenitori, il cui valore è pari almeno a	
	15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) Euro pro-capite;	
	a) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli	
	eventuali avanzi di gestione di cui al successivo art. 14;	
	b) da altre riserve libere o vincolate per specifiche	
	attività mutualistiche e sociali;	
	c) dai contributi straordinari degli associati ordinari	
	stabiliti dall'Assemblea per il ripianamento	
	dell'eventuale disavanzo di gestione rilevato nel bilancio	
	annuale; tali contributi possono essere stabiliti solo	
	dall'Assemblea e non possono superare 100,00=(cento	
	virgola zero zero) Euro pro-capite, per esercizio sociale;	
	d) da eventuali riserve straordinarie formate con lasciti	
	o donazioni. I lasciti e le donazioni che la Mutua avesse	
	a conseguire per un fine determinato ed avente carattere	
	di perpetuità saranno tenuti distinti dal restante	
	patrimonio sociale e le rendite relative dovranno essere	
	erogate in conformità della destinazione fissata dal	
	testatore o dal donante.	
	In caso di disavanzo di gestione rilevato nel bilancio	
	annuale l'Assemblea può deliberare la copertura utilizzando	
	dapprima gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti,	
	poi le riserve statutarie e quindi il fondo sociale di	
	dotazione nei limiti previsti dalla normativa vigente. Solo	
	dopo aver utilizzato le predette poste del patrimonio	

	sociale il disavanzo può essere coperto attraverso i	
	contributi straordinari di cui alla precedente lettera d)	
	del presente articolo.	
	Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono	
	generalmente impiegate in depositi o obbligazioni della <b>BVR</b>	
	<b>BANCA VENETO CENTRALE Credito Cooperativo Italiano - Società</b>	
	<b>Cooperativa</b> o in titoli di stato o garantiti dallo stato o	
	strumenti con analoga rischiosità.	
	Il patrimonio dell'Associazione nelle sue diverse	
	articolazioni costituisce il fondo comune dell'Associazione	
	destinato esclusivamente alle attività dell'Associazione,	
	funzionali al perseguimento delle finalità statutarie.	
	<b>CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E PRESTAZIONI</b>	
	<b>Art. 13 - Contributi associativi e prestazioni</b>	
	L'Associazione trae le risorse economiche per il suo	
	funzionamento da:	
	- contributi associativi il cui versamento è riferito a	
	ciascun associato ordinario al fine dell'erogazione delle	
	prestazioni contemplate dallo scopo dell'Associazione;	
	- liberalità, donazioni, lasciti testamentari, ricevute	
	dagli associati o da terzi;	
	- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche	
	e/o private;	
	- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 12;	

	- entrate derivanti da marginali attività commerciali e	
	produttive, nonché da attività da raccolta fondi.	
	Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono	
	destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità	
	dell'Associazione.	
	I contributi associativi dovuti dagli associati ordinari	
	sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione disciplina anche le modalità	
	e i termini del versamento dei contributi da parte degli	
	associati.	
	Le prestazioni contemplate dallo scopo dell'Associazione	
	sono fornite agli associati in regime di mutualità	
	nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto	
	del principio di uniformità di disciplina del rapporto	
	associativo.	
	Le prestazioni possono essere fornite anche mediante	
	contratti conclusi con compagnie di assicurazione o accordi	
	con altri enti mutualistici.	
	<b>ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO</b>	
	<b>Art. 14 - Esercizio sociale</b>	
	L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno	
	31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di	



	esercizio, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 117/2017	
	e successive modificazioni ed integrazioni.	
	Il bilancio di esercizio deve essere approvato	
	dall'Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale e comunque in tempo utile per essere	
	depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo	
	Settore nei termini di legge.	
	Gli eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal	
	bilancio saranno destinati ai fondi di riserva o in ogni	
	caso reinvestiti per lo svolgimento dell'attività statutaria	
	ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale.	
	In ogni caso è vietata la distribuzione, anche indiretta, di	
	utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque	
	denominate a fondatori, associati, lavoratori e	
	collaboratori, amministratori ed altri componenti degli	
	organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra	
	ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	<b>ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - ORDINAMENTO - AMMINISTRAZIONE -</b>	
	<b>RAPPRESENTANZA</b>	
	<b>Art. 15 - <i>Organi</i></b>	
	Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea degli Associati;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	

	c) il Comitato Esecutivo, se nominato;	
	d) il Presidente;	
	e) l'Organo di Controllo.	
	<b>ASSEMBLEA</b>	
	<b>Art. 16 - Materie</b>	
	L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di	
	Amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione	
	del bilancio nei termini di legge e di statuto.	
	L'Assemblea ordinaria altresì:	
	a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e,	
	se previsto, il soggetto incaricato della revisione	
	legale dei conti;	
	b) delibera sulla responsabilità dei componenti degli	
	organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del	
	Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei	
	loro confronti;	
	c) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	d) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge,	
	dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.	
	L'Assemblea straordinaria:	
	a) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o	
	dello Statuto;	
	b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione	
	o la scissione dell'Associazione.	

	Nel caso in cui l'associazione abbia più di cinquecento	
	soci, l'assemblea ai sensi del secondo comma dell'articolo	
	25 del D. Lgs. n. 117/2017, potrà delegare parte delle	
	proprie competenze, nel rispetto dei principi di	
	democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli	
	associati e di elettività delle cariche sociali.	
	<b>Art. 17 - Convocazione</b>	
	L'Assemblea potrà essere convocata dal Consiglio di	
	Amministrazione quante volte lo riterrà utile alla gestione	
	dell'Associazione secondo le modalità di cui ai successivi	
	commi del presente articolo. Il Consiglio di Amministrazione	
	potrà comunque convocarla in luogo diverso dalla sede	
	dell'Associazione purché nel territorio nazionale.	
	L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne	
	sia fatta richiesta motivata per iscritto da tanti associati	
	che rappresentino almeno un decimo degli associati stessi.	
	La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che	
	straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo di avviso	
	contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo	
	dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare,	
	trasmeso a ciascun associato almeno <b>otto giorni</b> prima	
	dell'adunanza.	
	Nel suddetto avviso potrà essere indicata anche la data	
	dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver	
	luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.	

	L'avviso di convocazione deve essere trasmesso con qualunque	
	mezzo idoneo e rispetto al quale sia possibile ottenere	
	prova di ricezione da parte dei destinatari, a titolo	
	esemplificativo ma non esaustivo: consegna brevi manu,	
	posta, fax, email, purché gli indirizzi o i recapiti	
	risultino iscritti, a richiesta dei medesimi, nel libro	
	degli associati.	
	L'avviso di convocazione, in alternativa, potrà essere	
	pubblicato su Gazzetta Ufficiale almeno otto giorni prima di	
	quello fissato per l'Assemblea. In tal caso, l'avviso di	
	convocazione verrà inoltre affisso, in modo visibile, presso	
	i locali della sede dell'Associazione, presso le eventuali	
	sedi secondarie o operative istituite e presso le filiali	
	dell'Associato Sostenitore <b>BVR BANCA VENETO CENTRALE Credito</b>	
	<b>Cooperativo Italiano - Società Cooperativa.</b>	
	<b>Art. 18 - Svolgimento dell'Assemblea - Quorum</b>	
	L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando	
	sia presente e rappresentata almeno la maggioranza degli	
	associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero	
	degli associati presenti e rappresentati nella adunanza.	
	L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione	
	quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza	
	degli associati ed in seconda convocazione quando è presente	
	e rappresentato almeno un decimo degli associati, salve le	
	diverse maggioranze richieste in modo inderogabile dalla	

	legge.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	degli associati presenti e rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato	
	dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione del	
	patrimonio dopo la liquidazione, le delibere relative devono	
	essere prese con il voto favorevole di almeno tre quarti	
	degli associati iscritti nel libro degli associati.	
	Se il numero di associati dell'Associazione non è inferiore	
	a cinquecento si possono prevedere e disciplinare la	
	costituzione e lo svolgimento di assemblee separate,	
	comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie	
	ovvero in presenza di particolari categorie di associati o	
	di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A	
	tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi	
	terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del Codice	
	Civile, in quanto compatibili.	
	Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio d'Amministrazione	
	e indicati nell'avviso di convocazione, le adunanze	
	dell'Assemblea si potranno svolgere anche mediante	
	l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in audio e	
	videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti	
	possano essere identificati e sia loro consentito di seguire	
	la discussione, di intervenire in tempo reale alla	
	trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere,	

	trasmettere o visionare documenti. In particolare è	
	necessario che:	
	- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e	
	la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno;	
	- siano indicati nell'avviso di convocazione, ovvero nel	
	regolamento assembleare quando adottato o con apposita	
	comunicazione trasmessa prima della riunione, le modalità di	
	collegamento e le connesse specifiche tecniche, dovendosi	
	ritenere svolta la riunione nel luogo ove è stata convocata,	
	dove saranno presenti il Presidente e il soggetto	
	verbalizzante.	
	E' altresì ammessa l'espressione del voto per corrispondenza	
	o in via elettronica, purché sia possibile verificare	
	l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
	E' fatta in ogni caso salva la possibilità dell'Assemblea di	
	deliberare un apposito regolamento che disciplini nello	

	specifico le modalità di gestione delle assemblee in	
	modalità telematica e le relative modalità di votazione.	
	Le delibere assembleari devono farsi constare nell'apposito	
	libro verbali sottoscritte dal Presidente e dal Segretario	
	dell'Assemblea.	
	Il libro dei verbali dell'Assemblea degli Associati deve	
	essere messo a disposizione degli associati presso la sede	
	dell'Associazione.	
	<b>Art. 19 - Diritto di voto</b>	
	Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono	
	iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e non	
	siano in mora nei versamenti della quota di ammissione e dei	
	contributi associativi ordinari e straordinari.	
	Ciascun associato ha un voto.	
	Gli associati, che per qualsiasi motivo non possono	
	intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di	
	farsi rappresentare soltanto da altri associati mediante	
	delega scritta.	
	Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di	
	tre associati ovvero di cinque se il numero di associati non	
	è inferiore a cinquecento.	
	Si applicano i commi quattro e cinque dell'art. 2372 del	
	Codice Civile, in quanto compatibili.	
	<b>Art. 20 - Presidenza</b>	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	

	Amministrazione, in sua assenza dal Vice Presidente se	
	nominato, ed in assenza anche di quest'ultimo da persona	
	designata dall'Assemblea.	
	La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea su proposta	
	del Presidente.	
	Il segretario può anche non rivestire la qualità di	
	associato.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da notaio.	
	Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento	
	dell'adunanza, ha generali poteri ordinatori al fine di	
	assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire	
	a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei	
	propri diritti di associato, accerta e proclama i risultati	
	delle votazioni, dando atto di quanto precede nel verbale	
	dell'adunanza; il Presidente dell'Assemblea può ammettere	
	l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di	
	persone non associate al fine di consentire ai presenti	
	l'informazione necessaria al consapevole esercizio del	
	diritto di voto.	
	<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
	<b>Art. 21 - Numero - Composizione - Durata</b>	



	Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea.	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque o sette	
	o nove o undici membri di cui rispettivamente due (se i	
	membri sono cinque), tre (se i membri sono sette), quattro	
	(se i membri sono nove), cinque (se i membri sono undici)	
	designati su lista presentata dagli associati sostenitori e	
	scelti, in ogni caso, tra gli associati ordinari. Spetta	
	all'Assemblea degli Associati deliberare il numero dei	
	membri del Consiglio di Amministrazione.	
	L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al	
	possessione di specifici requisiti di onorabilità,	
	professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai	
	requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento	
	redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative	
	del Terzo settore. Si applica l'articolo 2382 del Codice	
	Civile.	
	L'assemblea determina, all'atto della nomina, la durata	
	della carica conferita agli amministratori, in	
	corrispondenza di un periodo comunque non superiore a sei	
	esercizi. In mancanza di determinazione, gli amministratori	
	durano in carica tre esercizi. Essi scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La	
	cessazione degli amministratori per scadenza naturale ha	
	effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è	

	stato ricostituito. Gli amministratori sono sempre	
	rieleggibili.	
	Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a	
	tre sedute consecutive è considerato decaduto.	
	Spetta all'Assemblea deliberare in ordine alla	
	corresponsione di compensi agli amministratori,	
	determinandone l'entità nei limiti di legge e della prassi	
	ministeriale eventualmente anche nella forma di gettoni di	
	presenza. I compensi spettanti ai membri del Consiglio di	
	Amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina ovvero	
	successivamente, in corso di esecuzione dell'incarico, in	
	misura proporzionata all'attività svolta, alle	
	responsabilità assunte e alle specifiche competenze o	
	comunque in misura non superiore rispetto ai compensi	
	previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori	
	e condizioni. Resta salvo quanto disposto dal successivo	
	art. 24, penultimo comma. Ai membri del Consiglio di	
	Amministrazione spetta in ogni caso il rimborso delle spese	
	sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio delle	
	loro mansioni e nei limiti fissati dall'Assemblea per tutta	
	la durata del mandato, prima della nomina stessa.	
	I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed	
	eventualmente un Vice Presidente nella prima riunione utile.	
	Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione	
	possono essere svolte anche da un estraneo al Consiglio	

		stesso.	
		Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro	
		nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico	
		Nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle	
		informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del	
		Terzo settore, a quali di essi è attribuita la	
		rappresentanza dell'associazione e precisando se	
		disgiuntamente o congiuntamente.	
		Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è	
		generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono	
		opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto	
		Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
		<b>Art. 22 - Sostituzione</b>	
		Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
		amministratori, per dimissioni o altre cause, alla loro	
		sostituzione provvede l'Assemblea degli Associati,	
		appositamente convocata ovvero nel corso della prima	
		Assemblea utile, quando di imminente convocazione.	
		Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in	
		carica all'atto della loro nomina.	
		Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori	
		decade l'intero Consiglio di Amministrazione; gli	
		amministratori rimasti in carica devono convocare	
		l'Assemblea con la massima urgenza consentita al fine di	
		procedere con le nuove nomine.	

	Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori,	
	l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere	
	convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato,	
	il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In mancanza dell'Organo di Controllo il	
	Consiglio di Amministrazione rimane in carica fino alla sua	
	sostituzione.	
	La sostituzione degli amministratori è deliberata nel	
	rispetto delle riserve statutarie previste per le varie	
	categorie di associati in materia di designazione dei	
	componenti del Consiglio di Amministrazione.	
	Qualora venga a mancare il Presidente, gli altri	
	amministratori provvedono a sostituirlo procedendo con la	
	nomina di uno dei componenti del Consiglio di	
	Amministrazione in carica.	
	<b>Art. 23 - Convocazione e quorum</b>	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o	
	da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà	
	utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un	
	terzo) dei consiglieri. Di norma il Consiglio di	
	Amministrazione sarà convocato presso la sede	
	dell'Associazione; il Presidente potrà comunque convocarlo	
	in luogo diverso purché nel territorio nazionale.	
	La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali da	
	inviarsi o recapitarsi non meno di tre giorni prima	

	dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che	
	consiglieri e organo di controllo ne siano informati almeno	
	un giorno prima della riunione.	
	L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o	
	elettronico e può essere spedito con qualsiasi sistema di	
	comunicazione che consenta la verifica dell'avvenuta	
	ricezione, compresi, a titolo esemplificativo e non	
	esaustivo, la posta elettronica e il telefax purché	
	l'indirizzo e il recapito siano stati previamente comunicati	
	dall'interessato.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica e sono presiedute dal	
	Presidente o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente, se	
	nominato; in mancanza dal Consigliere designato dagli	
	intervenuti.	
	Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente	
	costituito, anche in assenza delle suddette formalità di	
	convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e	
	tutti i membri dell'Organo di Controllo se nominato.	
	Le riunioni del Consiglio si potranno svolgere anche per	
	video o tele conferenza a condizione che tutti i	
	partecipanti possano essere identificati e sia loro	
	consentito di seguire la discussione, di intervenire in	
	tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di	
	ricevere, trasmettere o visionare documenti. In particolare	

	è necessario che:	
	➤ sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	➤ sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;	
	➤ sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	➤ siano indicati nell'avviso di convocazione, ovvero con apposita comunicazione trasmessa in momento successivo, comunque prima della riunione, le modalità di collegamento e le connesse specifiche tecniche, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è stata convocata, dove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare un apposito regolamento che disciplini nello specifico le modalità di funzionamento delle adunanze con mezzi di telecomunicazione.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.	
	Sono prese con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sempre a voto palese le deliberazioni relative:	

➤	alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;	
➤	alla nomina del Comitato Esecutivo o di componenti del Consiglio di Amministrazione a cui sono delegate parte delle attribuzioni proprie del Consiglio;	
➤	all'eventuale remunerazione di Consiglieri investiti di particolari incarichi a norma del successivo art. 24, penultimo comma;	
➤	alla ammissione di nuovi associati sia ordinari che sostenitori;	
➤	all'esclusione di un associato nei casi previsti dall'art. 10;	
➤	alla disciplina delle prestazioni mutualistiche ed assistenziali;	
➤	alla determinazione dei contributi associativi dovuti dagli associati ordinari a norma del precedente art. 13, commi tre e quattro;	
➤	alle richieste di affidamenti bancari di qualunque tipo;	
➤	alle acquisizioni o cessioni di immobili, alla partecipazione a società o enti;	
➤	all'assunzione di dipendenti e collaboratori;	
➤	alle proposte elaborate dal Consiglio per la modifica del presente statuto e per l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni di competenza assembleare;	
➤	alla convocazione dell'Assemblea avente ordine del giorno	

diverso da quello dell'approvazione del bilancio.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono farsi constare nell'apposito libro verbali.

## Art. 24 - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Può perciò anche deliberare l'adesione dell'Associazione a consorzi ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile all'Associazione stessa ed agli associati; può concedere, postergare o cancellare ipoteche.

Ai sensi della lettera e) dell'art. 25 del codice del terzo
settore le deliberazioni di esclusione degli associati
rientra tra le competenze riservate al Consiglio di
Amministrazione in quanto organo eletto dall'assemblea.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio a norma del successivo art. 25.

Possono formare oggetto di delega soltanto competenze
gestionali relative all'amministrazione ordinaria
dell'Associazione e non potranno essere comunque delegate le



	attribuzioni relative alla redazione del bilancio e quelle	
	di cui al precedente art. 23 richiedenti il voto favorevole	
	di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione.	
	A favore dei Consiglieri investiti di particolari incarichi	
	può essere stabilita una eventuale remunerazione. Tale	
	remunerazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione,	
	sentito l'Organo di Controllo.	
	Il Consiglio può nominare il direttore, il segretario	
	generale, i coordinatori delle attività, istituire comitati	
	tecnici, scientifici, etici e valoriali, di orientamento e	
	verifica, anche fra estranei, stabilendone la composizione,	
	le mansioni ed eventualmente i compensi.	
	<b>COMITATO ESECUTIVO</b>	
	<b>Art. 25 - Comitato esecutivo</b>	
	Il Comitato Esecutivo, laddove nominato, è costituito da tre	
	membri eletti dal Consiglio di Amministrazione di cui uno di	
	gradimento degli Associati Sostenitori.	
	Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o dal Vice	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica e la	
	scadenza del mandato sarà contestuale alla scadenza del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Il Comitato Esecutivo rendiconta al Consiglio	
	obbligatoriamente ogni sei mesi.	

	Su delega del Consiglio, il Comitato Esecutivo può	
	esercitare competenze gestionali ed operative relative	
	all'amministrazione ordinaria dell'Associazione con	
	esclusione di quelle indicate nel sesto comma del precedente	
	art. 24.	
	<b>PRESIDENTE</b>	
	<b>Art. 26 - <i>Presidente</i></b>	
	La firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai	
	terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche	
	amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la Mutua davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente se	
	nominato o, in mancanza o nell'assenza di questo, a un	
	consigliere designato dal Consiglio.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il	
	Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare i propri	
	poteri ad altro consigliere, nonché, con speciale procura,	
	ad impiegati e collaboratori della Mutua e solo per singoli	

	atti o categorie di atti.	
	<b>ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI</b>	
	<b>Art. 27 - Organo di Controllo</b>	
	L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato	
	dall'Assemblea degli Associati al ricorrere dei requisiti	
	previsti dalla Legge o, dove non ricorrenti, per volontà	
	dell'assemblea.	
	Nel caso di organo collegiale, esso si compone di tre membri	
	effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.	
	Nel caso di organo collegiale, l'Assemblea degli Associati	
	nomina il Presidente dell'Organo di Controllo.	
	I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica	
	l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le	
	categorie di soggetti di cui al comma due, art. 2397 del	
	Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti	
	requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei	
	componenti.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e	
	dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché	
	sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo	
	e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di	
	cui all'articolo 31, comma 1 del Decreto legislativo del	

	03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), la revisione	
	legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è	
	costituito da revisori legali iscritti nell'apposito	
	registro.	
	L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che	
	l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità	
	alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto	
	degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di	
	Controllo.	
	I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di	
	ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere	
	agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni	
	sociali o su determinati affari.	
	I componenti dell'Organo di Controllo devono assistere alle	
	adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e	
	alle riunioni del Comitato Esecutivo, se nominato.	
	I componenti dell'Organo di Controllo, che non assistono	
	senza giustificato motivo alle Assemblee o, durante un	
	esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio	
	di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, decadono	
	dall'ufficio a norma dell'art. 2405 del Codice Civile.	
	L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e i	

	relativi membri sono rieleggibili.	
	Su deliberazione dell'Assemblea degli Associati, ai	
	componenti dell'Organo di Controllo viene corrisposto un	
	compenso, la cui entità è determinata dall'Assemblea	
	all'atto della nomina, comunque in proporzione all'attività	
	svolta.	
	<b>Art. 28 -Revisione legale dei conti</b>	
	Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile	
	e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge,	
	l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o	
	una Società di revisione legale iscritti nell'apposito	
	registro.	
	L'Assemblea degli Associati determina il corrispettivo	
	spettante al soggetto incaricato della revisione legale dei	
	conti.	
	<b>ARBITRATO</b>	
	<b>Art. 29 - Arbitrato</b>	
	Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati e	
	l'Associazione oppure tra gli associati in materia di	
	recesso o esclusione nonché su questioni attinenti	
	l'applicazione, esecuzione e interpretazione delle	
	disposizioni contenute nello Statuto, nei regolamenti	
	interni o nelle delibere degli organi dell'Associazione -	
	purché per legge possa formare oggetto di compromesso - o	
	comunque su ogni altra questione attinente a qualunque	

	titolo ai rapporti ed all'attività dell'Associazione, sarà	
	deferita alla decisione di un arbitro unico, da nominarsi in	
	conformità del Regolamento della Camera Arbitrale c/o la	
	Camera di Commercio di Vicenza.	
	I soggetti interessati dichiareranno di conoscere tale	
	Regolamento, con particolare riguardo, ma non limitatamente,	
	alle modalità di designazione dell'arbitro.	
	L'arbitro unico deciderà in via rituale secondo diritto.	
	<b>VOLONTARI</b>	
	<b>Art. 30 - Volontari</b>	
	I volontari sono persone che per loro libera scelta	
	svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in	
	favore della comunità e del bene comune, mettendo a	
	disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.	
	La loro attività deve essere svolta in modo personale,	
	spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche	
	indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	I volontari che svolgono in modo non occasionale la propria	
	attività per il tramite dell'Associazione devono essere	
	iscritti in un apposito registro e devono essere assicurati,	
	da parte dell'Associazione, contro gli infortuni e le	
	malattie connessi allo svolgimento dell'attività di	
	volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i	
	terzi.	

	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun	
	modo, neppure dai beneficiari.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione	
	soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni	
	preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione:	
	sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.	
	Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate	
	nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto	
	Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.	
	<b>DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI</b>	
	<b>Art. 31 - <i>Funzionamento tecnico e amministrativo</i></b>	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione	
	potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni	
	da compilarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.	
	Tramite regolamento potranno essere stabiliti i poteri del	
	segretario generale, del direttore e del Comitato Esecutivo	
	se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei	
	comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni	
	ed il trattamento economico dei dipendenti dell'Associazione.	
	<b>Art. 32 - <i>Scioglimento - Devoluzione del Patrimonio</i></b>	
	In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il	
	patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo	
	dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del	

	Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla	
	Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le	
	disposizioni dell'Assemblea.	
	L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori	
	preferibilmente scelti tra i propri associati.	
	<b>Art. 33 - Rinvio alla normativa in materia di terzo settore</b>	
	Per quanto non è espressamente previsto dal presente	
	Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle	
	deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto	
	previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117	
	(Codice del Terzo settore), come successivamente modificato	
	ed integrato, e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.	
	SALOMONI RIGON MAURIZIO f.to	
	STECCA FLAVIO f.to	
	PANGRAZIO LUCA f.to	
	ISELLE GIOVANNI f.to	
	SELLA TIZIANO f.to	
	ZEN ONORIO f.to	
	SANDONA' LUCA f.to	
	CARIOLATO RICCARDO f.to	
	ZANIRATO OSCAR f.to	
	ZERBATO STEFANIA f.to	
	MARCO ZANELLA Notaio f.to ove l'impronta del sigillo (L. S.)	



Io sottoscritto Dott. Marco Zanella, Notaio in Romano d'Ezzelino (VI), iscritto al ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, certifico, ai sensi dell'articolo 22 del C.A.D. e dell'art. 68ter della legge notarile, mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento originale formato su supporto cartaceo in mio possesso.